



# FPS CISL SERIATE

## TFS (TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO)

Decreto 78/31 maggio 2010

Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011 il computo dei trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui all' articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

### PERTANTO

Il calcolo della liquidazione **avverrà in due quote**: la prima è calcolata con il sistema del Tfs, per gli anni di servizio utile fino al 31 dicembre 2010; la seconda, per gli anni di servizio effettivo dal 1° gennaio 2011 fino alla data di cessazione, è calcolata con il sistema Tfr, che prevede l'accantonamento del 6,91% annuale.

### I tre sistemi di calcolo

PRESTAZIONE	CALCOLO	CONTRIBUZIONE LAVORATORE	CONTRIBUZIONE DATORE DI LAVORO
INPDAP (Stato) Indennità di buona uscita	1/12 dell'80 % ultima retribuzione compresa IIS per anni utili	2,50	7,10
INPDAP (asl, enti locali, ecc.) Indennità premio di fine servizio	1/15 dell'80 % ultima retribuzione compresa IIS per anni utili	2,50	3,60
<b>TFR</b>	Somma degli accantonamenti annui, pari al 6,91 % della retribuzione annua utile, rivalutata annualmente ad un tasso costituito dal 1,5 % + il 75 % dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo		<b>6,91</b>

### Corresponsione tfs/tfr

Il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) **in un unico importo annuale** se l'ammontare complessivo della prestazione, **al lordo** delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore **a 90.000 euro**;

b) **in due importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione, **al lordo** delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore **a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro**. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

c) **in tre importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione, **al lordo** delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o **superiore a 150.000 euro**, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

# FPS CISL SERIATE



NB. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni ovvero del primo importo annuale, (tre o sei mesi) con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

## **Le nuove disposizioni non si applicano in ogni caso con riferimento:**

- a) alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010;
- b) alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.

## **Questioni aperte:**

**a) Il meccanismo del pro-rata funziona come quello previsto per il passaggio da tfs a tfr per l'adesione a previdenza complementare?** In questo caso a partire dal 1.1.2011 andrà effettuato il calcolo, secondo la previgente disciplina, della prestazione maturata sino a quella data. L'importo così ottenuto costituisce il primo accantonamento a TFR che sarà poi rivalutato ai sensi dell'art. 2120 cc e sommato alle quote di accantonamento di TFR maturate dal 1 gennaio 2011 alla data della cessazione.

**b) La disciplina che regola l'opzione al tfr, al fine di escludere che possa verificarsi un significativo danno fiscale relativamente al periodo di applicazione del trattamento di fine servizio prevede una serie di cautele. Per il TFS è ora previsto, infatti, un abbattimento dell'imponibile lordo per la parte di contribuzione che grava sul lavoratore (2,5%).**

Tale abbattimento non potrebbe operare per il TFR poiché non esiste contribuzione che incide sul lavoratore. Per tale ragione, quindi, è previsto che il TFR per i pubblici dipendenti si componga di due parti. Una prima parte composta dalle somme accantonate ogni anno e dalla loro rivalutazione, alla quale afferisce la normativa fiscale del TFR; l'altra, invece, relativa all'accantonamento calcolato al momento dell'opzione in base alla previgente disciplina e alla sua rivalutazione, alla quale si applicheranno gli abbattimenti di imponibile (26,04% nello Stato e 40,98% negli enti locali e nella Sanità) previsti per le indennità di fine servizio.

### **Tale disposizione è applicabile?**

**c) Base di calcolo.** Qual è la base di calcolo del TFR? Tutto ciò che il lavoratore percepisce, in funzione del rapporto del lavoro, compreso l'accessorio oppure il solo stipendio tabellare; l'intera indennità integrativa speciale; la retribuzione individuale di anzianità; la tredicesima mensilità e gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati ai sensi della preesistente normativa, **ma non l'accessorio?**

**d) Che fine fa il contributo del 2,50%** previsto a carico del lavoratore per l'indennità di buonuscita e premio servizio? Il DPCM del 20 dicembre 1999, pubblicato sulla GU del 15/5/2000, modificato dal DPCM n.118 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001, in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per evitare l'aumento della retribuzione netta (che sarebbe scaturito dal rientro in busta paga del contributo del 2,50%), con un conseguente incremento della spesa pubblica, stabilisce una diminuzione della retribuzione lorda di pari importo del contributo soppresso, in modo da lasciare inalterata la retribuzione netta.

Per evitare che la riduzione di retribuzione lorda abbia effetti riduttivi sulla pensione e su altri istituti, viene, parimenti, stabilito un incremento "figurativo" della retribuzione lorda, in misura pari alla riduzione, ai fini previdenziali, all'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.

**e) Ultima questione.** Fermo restando che l'aliquota di calcolo per il tfr è il 6,91% questa vale anche per l'aliquota di finanziamento delle PA o restano immutate le vecchie aliquote?